

# CONSIGLIO NAZIONALE DEL- L'ORDINE DEI GIORNALISTI 6 DICEMBRE 1990

RICORRENTE:

PANERAI  
(Avv. Pedrazzi)

**Dignità professionale • Uso di espressioni inutili ai fini della manifestazione del pensiero • Uso di espressioni scorrette e disdicevoli • Lesione.**

*Nell'esercizio della funzione informativa, che può essere critica oltre che notiziale, è necessario manifestare il proprio pensiero in termini sostanzialmente e formalmente corretti e adeguati al compito professionale.*

*È lesivo della dignità professionale, alla cui tutela è chiamato l'Ordine, e costituisce un abuso del magistero professionale, l'uso da parte del giornalista di espressioni inutili ed influenti ai fini della manifestazione sia sostanziale che critica del proprio pensiero, espressioni che, rimarcando alcuni particolari tratti fisionomici degli appartenenti ad una determinata razza, fuoriescono dalla correttezza del linguaggio giornalistico e si presentano come disdicevoli, tanto da suscitare il risentimento della comunità di appartenenza delle persone oggetto dell'informazione.*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 4 febbraio 1988, deliberava di infliggere la sanzione dell'avvertimento, ai sensi dell'art. 52 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, nei confronti del giornalista professionista Paolo Panerai a conclusione del procedimento disciplinare apertosi in data 23 novembre 1987.

L'apertura del procedimento era stata decisa in seguito alla comunicazione dell'avv. prof. Giorgio Sacerdote, presidente della Comunità Israelitica milanese, con la quale venne data segnalazione dell'articolo, a firma di Paolo Panerai,

apparso sul quotidiano « Il Secolo XIX » di Genova (14 novembre 1987) e sul settimanale « Milano Finanza » (14-21 novembre 1987) cui erano seguite risentite polemiche nella comunità ebraica sia in relazione all'attribuzione a tre noti finanziari israeliti, tra cui l'industriale italiano Carlo De Benedetti, di un « crollo » di borsa appena verificatosi sia per una vignetta illustrativa del servizio, accompagnata da una didascalia che rimarcava determinati particolari tratti fisionomici d'ordine razziale dei quali non risultava che si fosse fatto riferimento nella stampa italiana dai tempi delle infauste leggi razziali.

Va notato che, nei giorni che precedettero la presentazione dell'esposto, su quotidiani e periodici erano apparse prese di posizione molto critiche tanto che lo stesso Panerai aveva avvertito il bisogno di intervenire su alcuni organi allo scopo di giustificare e rettificare il senso di quanto attribuitogli.

Ascoltato in sede di procedimento disciplinare, l'11 gennaio 1988, il giornalista confermava, nella sostanza, quanto sostenuto in una memoria fatta pervenire al Consiglio regionale: non riteneva di essersi ispirato a posizione « razziste », anche se ammetteva di aver « usato male lo strumento linguistico ». Né in particolare aveva pensato all'effetto negativo del richiamo figurativo al « naso adunco » nel rappresentare i finanziari israeliti. A tale mancanza di « sensibilità » riteneva, tuttavia, di aver rimediato sia sul n. 45 del settimanale « Milano Finanza », di cui era direttore, sia in successive rettifiche in altri organi di stampa.

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha ritenuto applicabile nei confronti del Panerai la sanzione di cui si è detto. Detto Consiglio motivava in diritto, in proposito, che è compito precipuo, non soltanto dei giornalisti, ma di tutti i cittadini, di osservare fedelmente la Costituzione della Repubblica che riconosce e garantisce in modo precipuo i diritti inalienabili dell'uomo.

Il diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito nell'art. 21 della Costituzione, non può essere esercitato, di conseguenza, nel quadro del dovere di rispettare le libertà costituzionali e i beni individuali altrui.

Poiché le espressioni adoperate da un giornalista esperto, quale il Panerai, non possono essere « sfuggite » dalla penna, spettava al Consiglio regionale dell'Ordine inquadrare e valutare l'episodio nell'ambito della violazione dei principi di etica professionale, di cui all'art. 2 della legge n. 69/1963, tanto più che a tali doveri si era appellata la stessa comunità ebraica la quale rinunciava, ove fosse stato il caso, ad azionare procedimento penale di cui agli effetti della legge 20 giugno 1953, n. 445.

A tale ultimo proposito va precisato che lo stesso Consiglio professionale della Lombardia, nella motivazione in diritto riguardante il Panerai, aveva preso atto che la Procura della Repubblica di Milano non aveva ravvisato gli estremi per l'apertura di un'inchiesta preliminare ai sensi della legge appena richiamata.

Il giornalista professionista Paolo Panerai, in data 11 marzo 1988, proponeva a questo Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ricorso per l'annullamento della decisione del 4 febbraio 1988 adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia sul presupposto della inesistenza dell'illecito disciplinare addebitatogli.

All'addebito contestatogli osta, secondo il ricorrente, una prima considerazione d'ordine costituzionale dal momento che nessun limite può essere frapposto all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale la libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

Del tutto improprio, sempre per Paolo Panerai, appare inoltre il riferimento alla legge n. 645/1952 (c.d. « legge Scelba ») con specifico riguardo all'art. 4, posta a remora dell'esaltazione di idee e metodi d'ordine razzistico, dei quali, in effetti, non vi era traccia nell'articolo ritenuto professionalmente censurabile.

L'imputazione formulata in sede disciplinare appare, pertanto, al ricorrente frutto di interpretazioni deformate delle sue espressioni che erano, viceversa, intese a manifestare ammirazione per l'abilità manifestata dai finanzieri israeliti i quali avevano saputo tirarsi fuori da un clamoroso crollo borsistico.

Laddove si parla di « naso » (persino di « naso adunco ») non potevano esserci dubbi sul rifiuto degli stereotipi anti-

semiti fatti circolare in certa letteratura: lo dimostra l'inciso « a voler seguire la morfologia etnica » che, in modo evidente, è rifiutata da chi scrive.

Un ulteriore elemento di rilievo determinante, ancora a parere del ricorrente Panerai, si rinviene nel fatto che nemmeno il Consiglio professionale della Lombardia ha ravvisato una « componente psicologica di malizia » nelle frasi più sopra riportate: componente essenziale per la contestazione dell'illecito disciplinare relativo alla mancata osservanza del decoro e della dignità professionale, non potendo bastare, ai fini di una decisione di giustizia, la semplice infelicità ed improprietà delle espressioni adoperate in uno scritto.

È mancata, secondo il Panerai, infine, una disamina complessiva del comportamento tenuto dal ricorrente a seguito delle polemiche insorte, ben prima dell'apertura del procedimento disciplinare mediante lettera diretta al De Benedetti e ad esponenti della Comunità Israelitica e repliche pubblicate dalla stampa, ivi compreso il settimanale « Milano Finanza »; il che avrebbe dovuto dissipare ogni possibile equivoco sia in merito al contenuto dello scritto che ha dato luogo al giudizio sia all'avversione per ogni forma di razzismo.

L'Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano rimetteva, ai sensi dell'art. 61 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, le proprie conclusioni, datate 17 luglio 1989, nel procedimento di impugnazione proposto da Paolo Panerai.

In tale documento il P.G. — premesso che, in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la tutela della manifestazione del pensiero non è incondizionata e illimitata, essendo compresi tra i beni e gli interessi degni di protezione l'onore, in un significato comprensivo del decoro e della reputazione di una persona — sostiene che, nel caso di specie, occorre accertare se risulti verificata la trasgressione da parte del Panerai della specifica norma di legge a lui contestata.

Pur valutando positivamente l'attività disciplinare svolta dal Consiglio della Lombardia, caratterizzata da rigore e da accertamento scrupoloso della professionalità del giornalista, a garanzia delle libertà democratiche, il P.G. rite-

neva di essere obbligato a dare della sanzione deliberata una valutazione negativa; di qui la richiesta di accoglimento del ricorso proposto.

In proposito era da considerare come penalmente irrilevante ogni richiamato alla legge 20 giugno 1952, dato che la stessa punisce chi esalta metodi nazisti, mentre il giornalista professionista Panerai, anche adoperando espressioni da non condividersi, quali « questioni di naso », « naso adunco », ecc., intendeva porre, tuttavia, in rilievo l'« abilità » dei finanzieri israeliti.

È bensì vero che, in sede disciplinare, possono essere presi in considerazione comportamenti anche colposi e non soltanto dolosi, ma ciò non può avvenire quando la manifestazione non produca effettivamente turbamento della coscienza collettiva.

Da tale impostazione poteva ben conseguire un apprezzamento negativo circa la « proprietà » del linguaggio e del « corretto uso » delle parole nei confronti del Panerai, ma non una sanzione disciplinare; altrimenti, a causa di una violazione « estetica », cioè di una riscontrata caduta di buon gusto, si finirebbe col prospettare una inammissibile incidenza sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Il P.G. presso la Corte di Appello di Milano proponeva, inoltre, un ulteriore motivo di gravame riguardo alla decisione di cui si tratta, in relazione all'art. 56 della legge n. 69/1963, il quale prescrive, ai fini della instaurazione di procedimento disciplinare, che vengano contestati i « fatti » di cui deve rispondere il giornalista nei confronti del quale si dà apertura del relativo procedimento. Nel caso dell'inculpazione di Paolo Panerai, il documento di notifica del procedimento non risultava, a suo avviso, sufficientemente preciso nella descrizione degli elementi di contestazione, in modo da consentire all'inculpato una adeguata difesa.

Non si era, infine, tenuto conto, ancora a parere del P.G. di Milano, del comportamento successivamente osservato dal Panerai, mediante chiarimenti sulla stampa e lettere ad esponenti della comunità israelitica.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ritiene che il ricorso Panerai sia infondato e da respingere.

E, invero, il giornalista si è reso responsabile di una violazione al principio deontologico secondo il quale, nell'esercizio della propria funzione informativa — che ben può essere critica, oltre che notiziale — è necessario manifestare il proprio pensiero in termini sostanzialmente e formalmente corretti e adeguati al compito professionale.

A prescindere da valutazioni di diverso ordine giuridico, la valutazione deontologica concerne il non facile riscontro dell'attività svolta sul metro della *dignità professionale* di cui l'ente istituzionalmente rappresentativo della categoria è, per legge professionale, custode.

Senza porre alcun limite alla libertà di manifestazione del pensiero, l'Ordine professionale è tenuto, pertanto, ad esercitare nei confronti degli iscritti, previo procedimento di contestazione degli addebiti, tale valutazione tutoria della dignità professionale, sanzionando i comportamenti che l'abbiano violata e motivandoli.

Nel caso di specie — come ha puntualmente rilevato il giudice disciplinare competente — non poteva e non doveva sfuggire a un professionista esperto come il giudicabile che le espressioni adoperate nei suoi articoli offendevano oggettivamente la dignità professionale tanto più che erano totalmente inutili e ininfluenti ai fini della manifestazione del pensiero, sia sostanziale che critica.

Le parole adoperate dall'articolaista fuoriescono certamente dalla correttezza del linguaggio giornalistico e si presentano come disdiscevoli, tanto da aver suscitato reazioni, non sul piano informativo, ma piuttosto su quello del legittimo risentimento della comunità di appartenenza degli operatori economico-finanziari oggetto dell'informazione.

Non si tratta, nella fattispecie, di una mera caduta di stile, cioè di una questione di estetica, ma di un vero e proprio abuso del magistero professionale (accentuato dal vignettista, con intenzionalità evidente), che deve essere sempre esercitato tenendo conto del decoro della comunicazione pubblica.

Del resto, di fronte alla rimostranza pressoché generale suscitata dal « taglio » inizialmente contumelioso degli scritti, e dell'uso delle parole, lo stesso giornalista ha sentito il bisogno di precisare, chiarire, e, in certo senso, ritratta-

re le espressioni adoperate, quasi scudandosi e adducendo sentimenti di stima per la comunità etnica risentitasi, come risulta anche dalle dichiarazioni di « pentimento » fatte in sede di procedimento disciplinare.

Sul piano tecnico-giuridico, poi, della pronuncia adottata, non hanno certo influito considerazioni estranee, come quelle del divieto legislativo di esaltazioni antirazziali, mentre è stata puntuale la contestazione puramente deontologica fatta e il rito procedimentale seguito per giungere alla decisione.

Nell'esercizio del suo doveroso magistero deontologico, l'Ordine professionale ha opportunamente contenuto la sanzione nei limiti di un « avvertimento » che va condiviso, sottolineando come, proprio intorno alla salvaguardia del contegno e del rispetto professionale, si giustifichi (anche costituzionalmente l'esistenza dell'ordinamento professionale, ai cui organismi rappresentativi compete il diritto-dovere, attraverso le loro pronunce, di stabilire quel livello di eticità adeguato, in concreto, a corrispondere alla rispettabilità dell'informazione.

P.Q.M. — Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Paolo Panerai.

## TRIBUNALE MILANO

30 MARZO 1992

PRESIDENTE:

PATRONE

PARTI:

PANERAI

(Avv. Pedrazzi, Bonaiuto)

CONS. NAZ. ORDINE GIORNALISTI

(Avv. Meldoli, Scoca, Pandiscia)

**Libertà di manifestazione del pensiero • Limite: pari dignità sociale ed eguaglianza dei cittadini.**

**Dignità professionale • Uso di espressioni che esaltano le caratteristiche somatiche di alcuni soggetti • Intento di caratterizzazione in positivo • Conformità.**

*La libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, va correlata con tutte le altre previste nella vigente legge fondamentale dello Stato ed in particolare con il principio di pari dignità ed eguaglianza dei cittadini senza distinzione di razza, di cui all'art. 3 della Costituzione stessa.*

*Non è lesivo della dignità professionale il comportamento del giornalista che, in un articolo a propria firma, si riferisce ad alcuni operatori finanziari di origine ebraica, giocando sul rilievo di alcune particolari caratteristiche somatiche proprie di chi fa parte di tale gruppo etnico, non avendo egli il proposito di dare a tali soggetti una connotazione negativa, ma al contrario di caratterizzarli fortemente in positivo, esaltandone le capacità economico-finanziarie.*

Il Tribunale, come sopra composto, sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, giudica che il ricorso del Panerai sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.

Va, anzitutto, superata la questione relativa ai difetti procedurali per carenza di specificazione dei fatti contesta-

li: appare del tutto chiaro dalla precisa identificazione, da parte dell'incolpato e nei suoi atti difensivi, delle frasi contestate nonché dallo sviluppo di tutti gli argomenti defensionali relativi all'assunto, il reale significato delle suddette frasi che l'incolpato stesso ha avuto compiuta conoscenza dell'addebito e possibilità di pieno esercizio del diritto di difesa.

Va, poi, superato anche l'altro motivo di impugnazione fondato sul rilievo dell'assoluta libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione: tale garanzia costituzionale va, infatti, connessa e correlata con tutte le altre previste nella vigente legge fondamentale dello Stato ed, in particolare con quella della pari dignità ed eguaglianza dei cittadini senza distinzione di razza di cui all'art. 3 della Costituzione stessa (onde, sicuramente, non sarebbe garantita costituzionalmente l'espressione della propria personale idea secondo cui alcuni cittadini avrebbero attribuzioni negative e, quindi, minore dignità sociale solo in ragione della loro appartenenza ad una certa razza).

Fondato ed accoglibile appare, invece, il terzo motivo di gravame incentrato sull'insussistenza dell'illecito addebitato.

Questo giudice deve, in verità, mostrare apprezzamento per la attenzione mostrata dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti nella sua opera di tutela del magistero professionale con riferimento al caso *de quo* (e si auspica ciò avvenga più in generale in un tempo, come l'attuale, in cui l'ampia diffusione dell'informazione porta, a volte, i « media » a marciare piuttosto disinvoltamente sull'immagine pubblica dei comuni cittadini che hanno la disavventura di divenire soggetti di cronaca): deve, tuttavia, questo stesso giudice dissentire dalla valutazione di merito fatta dal suddetto Ordine attraverso l'impugnato provvedimento.

Nell'articolo incriminato, infatti, con l'espressione (« Questione di naso. E di naso adunco, a voler seguire la morfologia etnica ») di cui si discute, non si è voluto minimamente dare una connotazione negativa dei soggetti di cui si parla (Goldsmith, De Rothschild, De Benedetti) in ragione della loro appartenenza ad una medesima razza, ma, giocando

sul rilievo (vero o presunto che sia) di certe caratteristiche somatiche degli appartenenti a tale razza e sul fatto che l'espressione « avere naso » viene usata comunemente per caratterizzare, in positivo, chi ha capacità di prevedere futuri eventi e predisporre opportunamente il proprio presente in ragione di tale previsione, si è voluto, invece, caratterizzare fortemente in positivo tali soggetti e le loro capacità economico-finanziarie.

Tale positiva caratterizzazione viene, poi, accentuata anche nei titoli dell'articolo in discussione e nella correlativa vignetta illustrativa in cui secondo l'uso, i caratteri somatici del soggetto vengono accentuati.

P.Q.M. — Il Tribunale, accoglie il ricorso annullando il provvedimento del Consiglio Nazionale 6 dicembre 1990 ed il presupposto provvedimento del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia 4 febbraio 1988 con il quale è stata comminata al Panerai la sanzione disciplinare dell'« avvertimento ».

## **RICHIAMI DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA**

I fatti da cui hanno avuto origine le sentenze sopra riportate possono essere brevemente sintetizzati come segue.

Sul numero 45 del 16-21 novembre 1987 di « Milano Finanza » veniva pubblicato un articolo di fondo, nel quale si attribuiva la responsabilità del crollo di alcune borse europee e di quella statunitense alle azioni speculative di alcuni finanzieri di origine ebraica, definendo l'intera vicenda come una « questione di naso. E di naso adunco a voler seguire la morfologia etnica ».

Pochi giorni dopo, il Presidente della Comunità Israelitica di Milano presentava un esposto al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia contro l'autore dell'articolo, lamentando che il tono e il linguaggio in esso usati fossero espressione di un « antisemitismo che non si leggeva sulla stampa italiana dai tempi delle infauste leggi razziali ».

Il Consiglio Regionale della Lombardia instaurava nei confronti del giornalista un procedimento disciplinare, ritenendolo infine responsabile di un comportamento contrario al decoro e alla dignità professionale, per aver usato espressioni tali da esaltare idee o metodi razzisti, comportamento punito anche ai sensi dell'art. 4, legge 20 giugno 1952, n. 645, rubricato come « apologia del fascismo », e gli applicava la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

La sanzione veniva confermata dal Consiglio Nazionale, mentre veniva annullata dal Tribunale di Milano con la sentenza 30 marzo 1992.

Il primo spunto offerto dalle sentenze sopra riportate è dato dalla particolare composizione del Tribunale che ha pronunciato la sentenza 30 marzo 1992, in particolar modo sotto il profilo della sua legittimità costituzionale.

Dispone infatti l'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, che le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, pronunciate in materia di iscrizione all'albo, agli elenchi o al registro, di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate innanzi al Tribunale ordinario, il cui collegio viene integrato da un giornalista professionista e da un pubblicista. Avverso le sentenze del Tribunale è dato poi ricorso alla Corte d'Appello, anch'essa a collegio integrato.

Sulla legittimità costituzionale dell'art. 63, legge 69/1963 la Corte Costituzionale si è pronunciata per la prima volta con la sentenza 23 marzo 1968, n. 11 (in *Giur. cost.*, 1968, p. 311 con nota di ZAGREBELSKY, *Questioni di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1963*, n. 69; *Foro it.*, 1968, I, p. 863; *Giur. it.*, 1968, I, p. 904; *Giust. civ.*, 1968, III, p. 89; *Giust. pen.*, 1968, I, p. 204). Con tale pronuncia la Corte ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art. 63 nella sua formulazione originaria, per contrasto con l'art. 108 della Costituzione, affermando che la brevità del termine di durata nell'ufficio dei membri laici (un anno) e la possibilità di una rinnovata designazione degli stessi soggetti « non escludono che il Consiglio Nazionale possa periodicamente esercitare un implicito sindacato sul modo con il quale viene amministrata la giustizia ».

A colmare il vuoto legislativo creato con la pronuncia di illegittimità del comma 3 dell'art. 63, il legislatore è intervenuto con l'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, il quale ha stabilito che il giornalista professionista e il pubblicista che integrano il collegio sia presso il Tribunale, sia presso la Corte d'Appello, nei giudizi di impugnazione delle delibere del Consiglio Nazionale, siano nominati in numero doppio, dal presidente della Corte d'Appello, su designazione del Consiglio Nazionale ogni quadriennio, non più ogni anno come nella originaria formulazione dell'art. 63. L'art. 2 della legge 308/69 ha aggiunto inoltre che « il giornalista professionista e il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati ».

La Corte Costituzionale ha successivamente respinto questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all'art. 63, legge 69/1963 con le ordinanze 16 aprile 1987, n. 137 (in *Giur. cost.*, 1987, II, p. 954), 13 dicembre 1988, n. 1096 (in questa *Rivista*, 1989, p. 429, con nota di richiami) e 18 luglio 1989, n. 424 (in questa *Rivista*, 1989, p. 891 con nota di richiami; *Giur. cost.*, 1989, I, 1972). In quest'ultima ordinanza la Corte ha precisato che « i collegi integrati competenti a pronunciarsi sui ricorsi avverso le decisioni dell'Ordine professionale hanno natura, non già di giudici speciali, bensì di sezioni specializzate, stante la compenetrazione con gli organi giudiziari ordinari ».

La Corte Costituzionale si è infine pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 63, legge 69/1963 con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 71 (in questa *Rivista*, 1991, p. 570 con nota di GESSA, *Dialettica degli interessi e garanzia di tutela nell'ordinamento dell'informazione*, p. 574 ss.; *Giur. cost.*, 1991, p. 503; *Foro it.*, 1992, I, p. 600). In questa pronuncia la Corte ha ribadito la legittimità dell'art. 63, escludendo che il datore di lavoro, ossia l'editore, rientri tra i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione avanti al Tribunale a composizione integrata del provvedimento di iscrizione di un giornalista all'albo professionale, legittimazione che, in linea con il tenore letterale del comma 4 dell'art. 63, spetta solo all'interessato, nella fattispecie al giornalista, e al pubblico ministero.

L'argomento della sentenza 71/1991 della Corte Costituzionale riguarda però un aspetto particolare dell'art. 63, diverso dalla composizione integrata del collegio presso il Tribunale e la Corte d'Appello, che costituisce il punto d'interesse delle sentenze sopra massimate.

La sentenza 30 marzo 1992 del Tribunale di Milano non costituisce l'unico caso in cui un Tribunale a collegio integrato è stato chiamato a giudicare avverso un provvedimento del Consiglio Nazionale. Tra i precedenti si possono richiamare: in materia disciplinare, Trib. Milano, ord. 12 maggio 1986 (in questa *Rivista*, 1986, p. 909 con nota di GESSA, *Disciplina della professione giornalistica, collegi giudicanti misti e questioni di costituzionalità*; *Giust. civ.*, 1986, I, p. 2559, con nota di DANOVI, *Imparzialità e indipendenza degli organi disciplinari professionali*); Trib. Catanzaro, 25 maggio 1988 (in *Giur. cost.*, 1989, II, 770); Trib. Milano, 24 luglio 1989 (in questa *Rivista*, 1990, p. 531 con nota di richiami); Trib. Milano 1 giugno 1992, inedita; in materia di iscrizione, Trib. Roma, 8 luglio 1966 (in *Riv. dir. lavoro*, 1966, II, p. 385 con nota di GASPARRI, *La tormentata storia dell'iscrizione negli albi dei giornalisti professionisti*); Trib. Palermo 14 giugno 1968 (in *Giur. merito*, 1969, I, p. 25 con nota di TESORIERE, *Competenza dei Tribunali e delle Corti d'Appello, costituiti secondole norme ordinarie, su materie già riservate dalla legge alla competenza di sezioni specializzate*); Trib. Milano, ord. 12 gennaio 1972 (in *Foro it.*, 1972, I, p. 1892, m); Trib. Napoli, 18 ottobre 1980 (in *Giust. civ.*, 1981, I, p. 397); Trib. Bari, 3 aprile 1992 (in *Foro it.*, 1992, I, p. 1554).

Tra le decisioni d'Appello avverso le sentenze dei Tribunali si vedano: App. Palermo 30 giugno 1970 (in *Giur. merito*, 1971, III, p. 9 con nota di TESORIERE, *Juris Dictio? In tema di delibere del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti*); App. Palermo, 28 febbraio 1977 (in *Foro it.*, 1978, I, p. 1539 con nota di TESORIERE, *Sul procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'ordine dei giornalisti ex lege 69/1963*) e App. Roma, 24 febbraio 1990 (in *Foro it.*, 1990, I, p. 2099).

Nella decisione del Consiglio Regionale della Lombardia si legge che la Procura della Repubblica di Milano « non ha ravvisato gli estremi per aprire d'ufficio un'inchiesta preliminare sul fondo » in questione ed anche il P.M., sentito dal Consiglio Nazionale a norma dell'art. 61, legge 69/1963, ha ritenuto il comportamento del giornalista penalmente irrilevante, anche sotto il profilo della possibile lesione dell'onore della Comunità Israelitica milanese e dei soggetti menzionati nell'articolo di fondo.

Questa divergenza di valutazione tra il giudice penale e gli organi disciplinari professionali dei giornalisti che, al contrario hanno ritenuto il comportamento del giornalista meritevole di Sanzione, non è un fatto nuovo. Esiste infatti una consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale, ma anche dei Consigli Regionali, nel senso di ritenere che la sfera della deontologia debba considerarsi ben più ampia dell'illecito penale, in quanto, se per l'immunità dalla sanzione penale è sufficiente il rispetto del *neminem laedere*, la deontologia professionale, invece contempla e richiede la coerenza con l'*honeste vivere*, anche ove nessuna lesione di diritti e interessi particolari si sia verificata (Cons. Naz. Ord. Giorn. 16 aprile 1969 in *Annuario Ordine Nazionale Giornalisti*, 1971-1972, p. 1622; in senso conforme: Cons. Naz. 6-7 febbraio 1973 in *Ordine Tabloid* n. 1-1973; Cons. Naz. 19 ottobre 1977 in *Annuario Ord. Naz. Giornalisti*, 1978-1979; Cons. Reg. Liguria, 16 settembre 1986, inedita).

Più in generale, sul tema della deontologia professionale del giornalista e sul contenuto dell'art. 2, legge 3 febbraio 1963, n. 69 si ricordano: la ricerca Deontologia professionale del giornalista in questa *Rivista*, 1986, p. 613; BONESCHI, *La deontologia professionale del giornalista*, *ivi*, 1989, p. 373; DANOVI, *Deontologia e informazione*, *ivi*, 1990, p. 19; BORRUSO, *Il dovere di lealtà del giornalista*, *ivi*, 1991, p. 441; VIALI-FAUSTINI, *La professione di giornalista e il suo ordinamento*, Roma, 1992, pp. 189-212).

L'orientamento adottato dal Tribunale, e precedentemente dal giudice penale, circa l'irrelevanza del comportamento del giornalista sotto il profilo dell'esaltazione di principi, metodi e finalità

antidemocratiche del fascismo, deve ritenersi conforme con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale, per la sussistenza del reato di apologia del fascismo (art. 4, legge 20 giugno 1952, n. 645), richiamato nella decisione del Consiglio Regionale della Lombardia, è necessaria una condotta idonea a favorire la concreta possibilità di riorganizzazione del partito fascista (Cass. pen., Sez. II, 23 maggio 1979 in *Giust. pen.*, 1980, II, p. 572, m; in senso conforme *Cass. pen.*, Sez. II, 2 dicembre 1977 in *Cass. pen.*, 1979, p. 964) ed una « istigazione alla realizzazione pratica di un'azione politica ispirata al regime fascista » (Cass. pen., Sez. II, 10 ottobre 1978 in *Cass. pen.*, 1980, p. 232), comportamenti che non sembrano essere stati posti in essere dall'autore del fondo pubblicato su « Milano Finanza ».

Più opportuno sembra pertanto considerare l'intera vicenda del punto di vista del « taglio contumelioso », ossia offensivo dell'articolo nei confronti della Comunità Israelitica e dei suoi membri, così come ha fatto il Consiglio Nazionale. Sul punto il precedente più importante è senza dubbio la sentenza 16 gennaio 1986 della Cassazione Penale (in questa *Rivista*, 1986, p. 458 con nota di LARICCIA, *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli* e di ZENO-ZENCOVICH, *Revirement della Cassazione sulle sanzioni civili punitive contro la stampa*; *Riv. pen.*, 1986, p. 391) nella quale viene riconosciuta alle Comunità Israelitiche locali, all'Unione di tali comunità e ad ogni signolo appartenente alla razza ebraica la qualità di soggetto passivo e di danneggiato in relazione al reato di diffamazione.

In passato la Corte di Cassazione aveva negato la legittimazione a costituirsi parte civile ad una collettività di persone accomunate dalla stessa fede religiosa (Cass., Sez. I, 24 febbraio 1964 in *Giur. it.*, 1964, II, p. 241 con nota di LARICCIA, *Sulla tutela penale delle confessioni religiose acattoliche*; in senso conforme si erano espresse anche le Corti di merito nei precedenti gradi di giudizio: Trib. Genova 9 dicembre 1961, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, p. 238; App. Genova 28 gennaio 1963 in *Giur. it.*, 1964, II, p. 47 con nota di LARICCIA, *Tutela dei culti e libertà di offendere. Considerazioni in-*

*torno al reato di offese a culto ammesso nello Stato mediante vilipendio a chi lo professa*).

Sulla possibilità di assumere la qualità di soggetto passivo delle persone giuridiche, ma anche delle associazioni non riconosciute e degli enti di fatto nei delitti contro l'onore, la giurisprudenza ha già da tempo adottato la soluzione affermativa (Cass. 6 novembre 1964, in *Giust. pen.*, 1965, II, 271; Cass. 24 gennaio 1962 in *Giust. pen.*, 1962, II, 807; Cass. Sez. V 11 marzo 1980 in *Cass. pen. Mass.*, 1981, p. 746; *Giust. pen.*, 1980, II, p. 703). La Suprema Corte non ha escluso nemmeno la configurabilità di una concorrente offesa all'onore o alla reputazione dei singoli componenti dell'ente (in tal senso Cass. Sez. V 24 novembre 1988 in *Cass. pen.*, 1989, p. 593; *Giust. pen.*, 1989, II, p. 96).

La prevalente dottrina ha accolto l'orientamento della giurisprudenza che attribuisce la qualità di soggetto passivo alle persone giuridiche e agli enti di fatto (SPASARI, voce *Diffamazione e ingiuria* in *Enc. dir.*, vol. XII, 1964, p. 483; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, vol. I, Milano, 1986, p. 159), anche se esistono voci in senso contrario (MANZINI, *Trattato di dir. penale it.*, vol. VIII, 5° ed., Torino, 1985, p. 408; MAGGIORE, *Dir. pen.*, Parte speciale, vol. II, Bologna 1950, p. 810).

Sulla capacità di essere soggetti passivi del delitto di diffamazione dei partiti politici si veda in particolare Trib. Roma 19 gennaio 1984 (in *Cass. pen.*, 1984, p. 1265 con nota di BERTONI, *Diffamazione a partito politico, diritto di querela e libertà di critica*; *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 308 con nota di CARAPELLE, *Diffamazione a partito politico e diritto di querela*). In dottrina si veda inoltre CONCAS, *Il partito politico come soggetto passivo del delitto di diffamazione*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 101).

Sulla legittimazione a proporre querela e a costituirsi parte civile di un Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti si veda infine Cass. Sez. VI, 11 dicembre 1978, in *Cass. pen. Mass.*, 1981, p. 261 con nota di ICHINO, *Ordine dei giornalisti e tutela penale del titolo di giornalista*). Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la



legittimazione degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato ad esercitare « i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa » ha finalmente ottenuto riconoscimento legislativo (art. 91, c.p.p. 1989).

Un ultimo accenno merita l'argomento della portata diffamatoria della caricatura. Infatti l'articolo di fondo in questione era corredato da una vignetta satirica, nella quale uno dei soggetti citati veniva rappresentato per l'appunto con un gran « naso adunco ». Sul punto si ricordano: Cass. pen., Sez. VI, 3 febbraio 1978 in *Cass. pen.*, 1979, p. 798; Pret. Messina 19 gennaio 1985 in *Giur. merito*, 1987, p. 748; Trib. Roma 23 maggio 1988 in questa *Rivista*, 1989, p. 919; Pret. Roma 16 febbraio 1989 in *Dir. autore*, 1990, p. 127.

ANNA GRAZIA SOMMARUGA